

STATUTO

SCUOLA PAPA LUCIANI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARANO DI NAPOLI NA VIA
MARANO - PIANURA 179-181

Numero REA: NA - 1075673

Codice fiscale: 10032491218

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	Rep.n. 62170	
	Racc.n. 27208	
	STATUTO	
	Art.1 - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è costituita una società a	
	responsabilità limitata avente la seguente denominazione:	
	"SCUOLA PAPA LUCIANI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".	
	Art.2 - La società ha sede in Marano di Napoli (NA).	
	L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succur-	
	sali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie, sia in I-	
	talia sia all'estero, ferma la competenza dell'assemblea dei	
	soci per le sedi secondarie.	
	Art.3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sin-	
	daci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro rap-	
	porti con la società, è quello risultante dal registro impre-	
	se.	
	Art.4 - La durata della società è stabilita dalla data della	
	sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2060, salvo pro-	
	roga oppure anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea	
	dei soci.	
	OGGETTO	
	Art.5 - La società, che non ha scopo di lucro, si propone di	
	realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale attraverso l'esercizio di attività economiche organiz-	

	zate al fine della produzione e dello scambio di beni e ser-	
	vizi di interesse generale in conformità all'art. 2 del	
	D.lgs. 112/2017, e precisamente:	
	- organizzazione e gestione di: scuola dell'infanzia e prima-	
	ria, scuola materna ed elementare, asilo nido;	
	- sala feste, centri studi, corsi di formazione professiona-	
	le, corsi Regionali;	
	- attività ludico motorie, da svolgere all'aperto e non;	
	- corsi di lingue straniere;	
	- campi estivi.	
	Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale atti-	
	vità non prevalente, la società può compiere tutte le opera-	
	zioni, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo ammini-	
	strativo necessarie ed utili.	
	La società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme	
	di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche	
	attività e per il raggiungimento dello scopo sociale intende	
	usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie	
	previste dalle leggi. Per attività principale, si intende	
	quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al set-	
	tanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione	
	che esercita l'impresa sociale secondo criteri di computo de-	
	finiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico,	
	di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali. Si considera comunque di interesse generale, indi-	

	pendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella	
	quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, sono occupati in misura non infe-	
	riore al trenta per cento dei lavoratori: lavoratori molto	
	svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del rego-	
	lamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-	
	gno 2014, e successive modificazioni; persone svantaggiate o	
	con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del de-	
	creto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive	
	modificazioni, nonchè persone beneficiarie di protezione in-	
	ternazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre	
	2007, n.251, e successive modificazioni, e persone sen-	
	za fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo	
	2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le	
	quali versino in una condizione di povertà tale da non po-	
	ter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Fermo	
	restando il rispetto del limite di cui sopra, la società	
	potrà svolgere anche attività direttamente connesse e acces-	
	sorie a quelle istituzionali. La società potrà garantire la	
	sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di ini-	
	ziative che rientrino nei propri scopi. Per il miglioramento	
	e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra	
	l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in loca-	
	zione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti	
	e/o accordi con altre società, associazioni e/o terzi in ge-	

	nere.	
	CAPITALE	
	Art.6 - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimi-	
	la/00).	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile,	
	gli aumenti del capitale possono essere attuati anche median-	
	te offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in	
	tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisio-	
	ne, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Co-	
	dice Civile.	
	La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il	
	conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazio-	
	ne economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a	
	favore della società, determinando le modalità del conferi-	
	mento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento de-	
	ve essere eseguito in denaro.	
	La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia	
	degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in denaro presso la so-	
	cietà.	
	I soci possono effettuare finanziamenti alla società, che si	
	presumono gratuiti.	
	Ai sensi dell'art.4) del citato Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, le società costituite da un unico socio persona fi-	

	sica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni	
	pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-	
	slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,	
	non possono esercitare attività di direzione e coordinamento	
	o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta	
	o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi del-	
	l'articolo 2359 del codice civile.	
	Art.7 - Il capitale sociale è diviso in quote proporzionali a	
	quanto da ciascun socio conferito ed al medesimo e' attribui-	
	ta una quota di partecipazione unitaria ma divisibile.	
	Art.8 - Le quote sono nominative ed il loro possesso indica	
	adesione alle presenti norme relative al funzionamento della	
	società.	
	Art.9 - DIRITTO DI RECESSO	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-	
	l'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi.	

	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-	
	nicazione all'organo amministrativo mediante lettere inviata	
	con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla	
	trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della deci-	
	sione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni ine-	
	renti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deci-	
	sione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta alla sede della società.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-	
	tazione nel libro dei soci.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio	
	del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rim-	
	borso il rimborso del capitale effettivamente versato	
	ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui	
	al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.	
	Art.10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI	

	E PER CAUSA DI MORTE	
	Le quote sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi	
	che per causa di morte salvo la prelazione in seguito previ-	
	sta.	
	In ipotesi di trasferimento della quota per causa di morte di	
	uno dei soci se, e, per tutto il periodo, che l'eredità è in-	
	divisa, gli eredi nomineranno un unico rappresentante per i	
	rapporti con la società.	
	In caso di trasferimento delle quote, deve essere rispettato	
	il principio di non discriminazione ed è riservata all'assem-	
	blea dei soci ogni decisione in ipotesi di controversia, ri-	
	manendo salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giu-	
	diziaria.	
	E' esclusa la possibilità di trasferire la quota a società	
	lucrativa o ad amministrazioni pubbliche.	
	Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale	
	spettante al socio ovvero parte di essa in caso di trasferi-	
	mento parziale, e/o anche i diritti di sottoscrizione alla	
	stessa pertinenti.	
	Le partecipazioni possono essere liberamente trasferite per	
	atto tra vivi, a titolo gratuito.	
	I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi, a ti-	
	tolo oneroso, sono soggetti alla seguente disciplina.	
	Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi a titolo one-	
	roso" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione a	

	titolo oneroso nella piu' ampia accezione del termine e quin-	
	di, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i con-	
	tratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.	
	In tutti i casi in cui la natura del negozio preveda un cor-	
	rispettivo diverso dal denaro, il socio che propone l'aliena-	
	zione deve comunque quantizzare il corrispondente ammontare	
	in danaro.	
	Le partecipazioni sono trasferibili a titolo oneroso, libera-	
	mente, solo a favore del proprio coniuge, di parenti in linea	
	retta dell'alienante (in qualunque grado), di societa' con-	
	trollanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al	
	medesimo gruppo.	
	Nell'ipotesi di trasferimento a soggetti diversi da quelli	
	innanzi previsti, eseguito senza l'osservanza di quanto di	
	seguito prescritto, non si attribuisce agli altri soci il po-	
	tere di acquistare unilateralmente (riscatto) la quota rela-	
	tiva, bensì ci sarà inefficacia, verso la società e verso gli	
	altri soci, del trasferimento irregolarmente effettuato.	
	L'acquirente, quindi, non sarà legittimato all'esercizio del	
	voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà aliena-	
	re le partecipazioni con effetto verso la società.	
	Pertanto il socio che intende trasferire, in tutto o in par-	
	te, a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà dare co-	
	municazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata in-	
	viata a ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le	

	generalità del cessionario e le condizioni della cessione,	
	fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pa-	
	gamento. I soci destinatari devono esercitare il diritto di	
	prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiara-	
	zione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata	
	consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di	
	spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di	
	prelazione.	
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte	
	di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai so-	
	ci interessati in proporzione al valore nominale della parte-	
	cipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli a-	
	venti diritto alla prelazione non la eserciti, il diritto a	
	lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente	
	a favore di quei soci che abbiano dichiarato ciò all'atto	
	dell'esercizio della prelazione loro spettante.	
	La comunicazione dell'intenzione di trasferire la participa-	
	zione, formulata con le modalità indicate, equivale a propo-	
	sta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto	
	il contratto si intenderà concluso nel momento cui chi ha ef-	
	fettuato la comunicazione viene a conoscenza della accetta-	
	zione dell'altra parte. Da tale momento, il socio che eserci-	
	ta la prelazione è obbligato al pagamento del prezzo secondo	
	le modalità della proposta nonchè a concordare con il cedente	
	la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel	

	registro delle imprese.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera	
	partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della propo-	
	sta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio in-	
	tenda acquistare la partecipazione offerta, ovvero il diritto	
	sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sa-	
	ra' libero di trasferire l'intera partecipazione offerta al-	
	l'acquirente indicata nella proposta entro sessanta giorni	
	dal giorno di ricevimento della comunicazione.	
	Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si in-	
	tenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della parte-	
	cipazione.	
	Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costitu-	
	zione di pegno.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art.11 - La gestione sociale è affidata ad un amministratore	
	unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a	
	sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli	
	Amministratori potranno essere nominati anche fra non soci.	
	A nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di am-	
	ministrazione è riservata all'assemblea dei soci. Non posso-	
	no assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresen-	
	tanti di società costituite da unico socio, enti con scopo di	
	lucro ed amministrazioni pubbliche. Coloro che rivestono ca-	
	riche sociali, devono essere in possesso dei requisiti di o-	

	norabilità, professionalità ed indipendenza previsti negli	
	artt. 2382 e 2387 del codice civile, in combinato disposto	
	con il D.Lgs. 112/2017.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica fino a dimissioni o	
	revoca dell'assemblea, qualora l'assemblea non stabilisca un	
	termine preciso di durata in carica.	
	Art.12 - Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione della società, com-	
	presi quelli, a titolo esemplificativo, di:	
	- acquistare, vendere, permutare, conferire in Società costi-	
	tuite o costituende beni mobili ed immobili, merci, macchina-	
	ri, autoveicoli e beni mobili in genere;	
	- stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) per	
	beni mobili ed immobili, convenendo modalità, termini e con-	
	dizioni;	
	- incassare somme da chiunque e comunque dovute alla società:	
	- fare iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazione e	
	annotamenti ipotecari, rinunciare ad eventuali diritti di i-	
	poteca legale, anche senza aver incassato il prezzo della	
	vendita;	
	- assumere obbligazioni cambiari;	
	- emettere assegni sui conti correnti postali e bancari della	
	Società, nei limiti degli affidamenti concessi; aprire e	
	chiudere conti correnti, chiedere fidi, fare depositi ed ogni	
	altra operazione bancaria;	

	- compiere operazioni di ogni genere presso Dogane, Ferrovie,	
	Imprese di trasporto e navigazione, le Poste, per ritiro di	
	merci, pacchi, pieghi e anche raccomandati ed assicurati, va-	
	glia ed assegni, con rilascio di quietanze;	
	- compiere operazioni di ogni genere presso Istituti bancari,	
	le Tesorerie, l'Istituto di emissione;	
	- assumere e licenziare personale;	
	- stare in giudizio in ogni sede e grado, anche per revoca-	
	zione e cassazione, nominando e revocando avvocati e procura-	
	tori alle liti;	
	- transigere per arbitri amichevoli compositori;	
	- nominare e revocare terzi procuratori per singoli atti o	
	categorie di atti; fare tutto quanto ritenuto necessario per	
	il buon andamento della gestione della Società, ad eccezione	
	solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla com-	
	petenza esclusiva della assemblea.	
	Art.13 - L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri	
	di ordinaria amministrazione; per il compimento degli atti di	
	straordinaria amministrazione occorrerà espresso consenso da	
	parte dell'assemblea dei soci che delibererà con le maggio-	
	ranze prescritte dal Codice Civile.	
	Art.14 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le pro-	
	prie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art.2381	
	del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri.	
	Qualora, per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioran-	

	za dei consiglieri in carica, si intenderà dimissionario	
	l'intero Consiglio.	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e, se ri-	
	tenuto opportuno, un Vice Presidente, qualora non via abbia	
	provveduto l'assemblea.	
	Art.15 - La legale rappresentanza della società spetta al-	
	l'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o ai consiglieri delegati, nei limiti della dele-	
	ga, così come ratificato dall'assemblea dei soci.	
	Art.16 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso	
	la sede sociale o altrove, tutte le volte che ne sia fatta	
	richiesta da almeno un Consigliere o dai Sindaci, qualora	
	nominati.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri	
	ed ai Sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per la riunione o con telegramma due	
	giorni prima della riunione nei casi di urgenza.	
	L'avviso è inviato al domicilio del Consigliere e dei Sinda-	
	ci, se nominati.	
	Art.17 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggio-	
	ranza dei suoi membri in carica.	
	Art.18 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni ed	
	una indennità per gli spostamenti necessari ed opportuni al-	
	l'espletamento delle loro funzioni.	

	L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare agli Amministrato-	
	ri un compenso annuale nel rispetto delle previsioni di cui	
	all'articolo 3 del Decreto 112/2017.	
	Art.19 - Nell'attività di amministrazione deve tenersi conto	
	che i lavoratori della società a qualunque titolo prestino la	
	loro opera, hanno ai sensi dell'articolo 13 del decreto	
	112/2017 i diritti di informazione, consultazione e parteci-	
	pazione nei termini e con le modalità specificate nel regola-	
	mento aziendale redatto con l'accordo dei lavoratori entro	
	trenta giorni dall'inizio dell'attività sociale e sottoposto	
	alla approvazione dell'assemblea entro i successivi trenta	
	giorni. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere	
	corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a	
	quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui al-	
	l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.	
	81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori	
	dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al	
	rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retri-	
	buzione annua lorda. L'impresa sociale dà conto del ri-	
	spetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. E'	
	ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma	
	il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impre-	
	sa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito re-	
	gistro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.	
	L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano	

	attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'at-	
	tività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso ter-	
	zi.	
	DECISIONE DEI SOCI	
	Le decisioni dei soci sono assunte in via collegiale col me-	
	todo assembleare.	
	ASSEMBLEA	
	Art.20 - Sono riservate alla competenza della assemblea dei	
	soci:	
	a)l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio;	
	b)la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione di	
	indennità e compensi per lo stesso;	
	c)la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 - con preci-	
	sazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo	
	2435-bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai sensi	
	dell'articolo 11 del citato decreto 155/2006 - dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio Sindacale;	
	d)le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e)la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f)lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e i criteri di	

	svolgimento della liquidazione;	
	g)l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgi-	
	mento dei lavoratori nell'amministrazione della società;	
	h)le decisioni su quanto altro è riservato, per legge alla	
	sua competenza.	
	Art.21 - L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su	
	qualsiasi argomento sottoposto al suo esame all'organo ammi-	
	nistrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	del capitale sociale o, con le modalità previste nel regola-	
	mento dai lavoratori.	
	Art. 22 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, ovvero	
	entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato ovvero nel caso in cui lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala	
	nella relazione sull'andamento della gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	Art.23 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capita-	
	le sociale, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia,	
	con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente,	
	ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per	

	l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o a mano, agli a-	
	venti diritto al domicilio risultante dai libri sociali	
	nonchè a mezzo e-mail.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione possono essere previste data ed	
	ora ulteriori di seconda convocazione per il caso in cui nel-	
	l'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non ri-	
	sulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convo-	
	cazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima	
	convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-	
	stratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'ar-	
	gomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea to-	
	talitaria, gli amministratori e se nominati, i sindaci che	
	non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestiva-	
	mente informati della riunione e di tutti gli argomenti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti	
	della società.	
	Art.24 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che	

	risultino iscritti nel registro imprese e possono assistere i	
	rappresentanti dei lavoratori come disciplinato dal regola-	
	mento.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	fari rappresentare mediante delega scritta. Le deleghe sono	
	conservate tra gli atti della società.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di	
	intervento in assemblea.	
	Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura	
	proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale	
	sociale.	
	Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art.2466 del	
	Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.	
	Art.25 - La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico,	
	oppure da persona designata dalla stessa assemblea la quale	
	nominerà anche un segretario, a meno che il verbale debba es-	
	sere redatto da un notaio ai sensi di legge.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	Art.26 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presen-	
	za di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capita-	
	le sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti	

	salvo nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) del	
	precedente art.20) nei quali occorre il voto favorevole dei	
	soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla legge.	
	Art.27 - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a me-	
	no che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni	
	caso non può essere adottato il voto segreto.	
	Le deliberazioni, prese in conformità della legge e delle	
	norme che regolano il funzionamento della società obbligano	
	tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.	
	Art.28 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal	
	notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-	
	sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-	
	gato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-	
	senzienti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta	
	dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno.	
	BILANCIO ED UTILI	
	Art.29 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	

	L'Organo Amministrativo provvederà entro i termini di legge	
	all'adempimento di quanto previsto dal Codice Civile e dal	
	citato decreto 112/2017 in materia di bilancio.	
	L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il regi-	
	stro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet	
	il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con	
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui al-	
	l'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno	
	2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della	
	natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'im-	
	presa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impat-	
	to sociale delle attività svolte.	
	Art.30 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto al-	
	meno il 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa	
	non abbia raggiunto il quinto del capitale saranno destinati,	
	unitamente agli avanzi di gestione allo svolgimento dell'at-	
	tività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine	
	è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di uti-	
	li e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e	
	riserve in favore di fondatori, soci o associati, la-	
	voratori e collaboratori, amministratori ed altri compo-	
	nenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto, salvo, nelle imprese sociali costituite nelle	

	forme di cui al libro V del codice civile, il rimborso al	
	socio del capitale effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3,	
	lettera a) del D.lgs. 112/2017. Si considera distribuzione	
	indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali	
	non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi	
	di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse gene-	
	rale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h)	
	del D.Lgs 112/2017; c) la remunerazione degli strumenti fi-	
	nanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi	
	dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3,	
	lettera a); d) l'acquisto di beni o servizi per corrispet-	

	tivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori	
	al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le presta-	
	zioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle	
	di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fon-	
	datori, ai componenti gli organi amministrativi e di con-	
	trollo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per	
	l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che	
	effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazio-	
	ne, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro af-	
	fini entro il secondo grado, nonchè alle società da	
	questi direttamente o indirettamente controllate o col-	
	legate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'ar-	
	ticolo 2 del D.Lgs 112/2017; f) la corresponsione a soggetti	
	diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari au-	
	torizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di	
	ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di	
	riferimento. L'impresa sociale, essendo costituita in una	
	delle forme di cui al libro V del codice civile, può de-	
	stinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli	
	utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali	
	perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	

	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le fami-	
	glie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto na-	
	zionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispon-	
	dente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e	
	gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla	
	distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale	
	sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi	
	ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to, ovvero a erogazioni gratuite in favore di enti del	
	Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano	
	fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società	
	da questa controllate, finalizzate alla promozione di	
	specifici progetti di utilità sociale.	
	CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	Art.31 - Potrà essere nominato quale organo di controllo un	
	unico sindaco oppure un collegio sindacale, aventi i requi-	
	siti di cui all'art.2397 comma 2 e all'art.2399 del codice	
	civile con decisione dell'assemblea dei soci, ai sensi del-	
	l'art.10 del D.Lgs. 112/2017.	
	Sia l'unico sindaco che il Collegio Sindacale, composto da	
	tre membri effettivi e due sindaci supplenti, dovranno essere	
	scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale	
	sentito l'interessato.	
	Al Collegio Sindacale o all'unico sindaco compete il control-	
	lo contabile della società. Ogni sindaco deve essere iscrit-	
	to presso il Registro dei revisori dei conti tenuto presso il	
	Ministero della Giustizia. I sindaci vigilano sull'osservanza	
	della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle di-	
	sposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231,	
	qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre,	
	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità so-	
	ciali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare ri-	
	guardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11	
	e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio so-	
	ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida di	
	cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio	
	sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	
	sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi	

	possono chiedere agli amministratori notizie, anche con ri-	
	ferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento	
	delle operazioni o su determinati affari. Nel caso in cui	
	l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due	
	dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis	
	del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercita-	
	ta da un revisore legale o da una società di revisione le-	
	gale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali.	
	Art.32 - Controllo dei soci. I soci che non partecipano al-	
	l'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta-	
	re, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri so-	
	ciali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.33 - La società si scioglie per deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e per	
	le altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 del Co-	
	dice Civile.	
	Art.34 - Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'as-	
	semblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma	
	precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le re-	

	gole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di	
	quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri	
	in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza	
	di cui al precedente articolo 33 le deliberazioni di cui al	
	comma precedente.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di per-	
	dita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patri-	
	monio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato	
	dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividen-	
	di deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'arti-	
	colo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto	
	ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da	
	almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, com-	
	ma 1 del D.Lgs. 112/2017.	
	In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di	
	azienda, gli organi di amministrazione notificano, con atto	
	scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle poli-	
	tiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti	
	atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione	
	di conformità al decreto suddetto ovvero la denominazione dei	
	beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia de-	
	gli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del	
	Lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa de-	

	corsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notificazione.	
	La trasformazione, la fusione e la scissione delle im-	
	prese sociali devono essere realizzate in modo da preservare	
	l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione	
	del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle	
	finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in	
	essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relati-	
	vo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse ge-	
	nerale deve essere realizzata, previa relazione giurata di	
	un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha	
	sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo	
	del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perse-	
	guimento delle attività e delle finalità da parte del ces-	
	sionario.	
	Art.35 - Alla fase di liquidazione della società si applicano	
	le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	
	mento con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con	
	la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 30 con	
	gli effetti di cui all'art.2487 - ter del Codice Civile.	
	Art. 36 - Per tutto quanto non disposto dal Presente Statuto	
	valgono le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 112/2017 e,	

29 di 30

30 di 30